REGOLAMENTO (CE) N. 888/2009 DELLA COMMISSIONE

del 25 settembre 2009

relativo all'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina come additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di cui all'allegato del presente regolamento. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti prescritti dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3) La domanda riguarda l'autorizzazione del chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina quale additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi nutrizionali».

(4) Dal parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») del 2 aprile 2009 risulta che il chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina non ha influenza sfavorevole sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente se impiegato nell'alimentazione dei polli da ingrasso [2]. L'Autorità ha concluso inoltre che tale prodotto, impiegato quale additivo per mangimi destinato ai polli da ingrasso, non presenta altri rischi che possano impedirne l'autorizzazione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003. Secondo il citato parere considerato congiuntamente a quello del 16 aprile 2008 [3], l'impiego del preparato può essere considerato come fonte di zinco disponibile e soddisfa i criteri di additivo alimentare per i polli da ingrasso. L'Autorità raccomanda misure appropriate per garantire la sicurezza degli utilizzatori e non ritiene necessarie prescrizioni particolari relative a un monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo nel mangime presentata dal laboratorio comunitario di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5) La valutazione del preparato dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, si può autorizzare l'impiego del preparato, come descritto nell'allegato del presente regolamento.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato di cui all'allegato, appartenente alla categoria «additivi alimentari» e al gruppo funzionale «composti di oligoelementi», è autorizzato come additivo destinato all'alimentazione animale alle condizioni stabilite nell'allegato medesimo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

---

[1] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
[2] *The EFSA Journal (2009) 1042, pagg. 1-8.*
[3] *The EFSA Journal (2008) 694, pagg. 1-16.*

ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Scadenza dell'autorizzazione
						Tenore dell'elemento (Zn) in mg/kg di alimento per animali completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi nutrizionali. Gruppo funzionale: composti di oligoelementi									
3b6.10	—	Chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina	Caratterizzazione dell'additivo: chelato di zinco dell'analogo idrossilato della metionina contenente almeno il 16 % di zinco e l'80 % di acido 2-idrossi-4-metiltio-butanoico olio minerale: ≤ 1 % Metodo analitico ([1]): spettrometria di emissione atomica al plasma accoppiato induttivamente (ICP-AES) secondo la norma EN 15510:2007	Polli da ingrasso	—		150 (in totale)	1. L'additivo è incorporato nei mangimi in forma di premiscela. 2. Sicurezza dell'utilizzatore: durante la manipolazione utilizzare dispositivi di protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.	16 ottobre 2019

([1]) Particolari sui metodi analitici sono disponibili sul sito del laboratorio comunitario di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/crl-feed-additives